

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 08/09/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma di essere titolare di due buoni fruttiferi ordinari sottoscritti il 21/07/1988, di cui uno di Lire 2.000.000 appartenente alla serie "Q", ed uno di Lire 5.000.000 appartenente alla serie "Q/P". Riferisce di aver riscosso il primo titolo in data 09/01/2019 per un importo di € 11.268,65, ed il secondo in data 21/09/2018 per un importo di € 27.940,06.

Rappresenta che sulle tabelle dei rendimenti presenti sul retro dei buoni è apposto un timbro che indica e modifica le percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni, mentre non risultano modificate le indicazioni di calcolo degli interessi relativamente al periodo tra il 21° ed il 30° anno. Conseguentemente, ritiene che per il calcolo dei rendimenti relativi a tale periodo debba farsi riferimento alla dicitura stampigliata a tergo della tabella.

Il ricorrente chiede *"che vengano riconosciute le somme per come pattuite all'interno dei titoli sottoscritti dal ricorrente e meglio dettagliati nei riepilogativi conteggi allegati alla presente istanza, per le seguenti cifre:*

- Euro 1.931,79 (millenovecentotrentuno/79) per il BFP serie Q n. 000.099 emesso il 21/07/1988 di importo di Lire 2.000.000 (duemilioni);
 - Euro 23.166,92 (ventitremilacentosessantasei/92) per il BFP serie P n. 000.038 emesso il 21/07/1988 di importo di Lire 5.000.000 (cinquemilioni).
- Il tutto per un complessivo ammontare netto di €. 25.098,71".*

Costituitosi, l'intermediario fa presente che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione).

Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"*. Afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Inoltre, richiama a sostegno delle proprie argomentazioni anche la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156/1973.

Rappresenta infine che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente contesta la ricostruzione dell'intermediario e ribadisce le proprie argomentazioni. Insiste, quindi, nelle proprie pretese restitutorie.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP (uno della serie Q/P e l'altro della serie Q) sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986. In

particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

Orbene, per quanto concerne il buono della serie Q/P n. ***38, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20)

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” e il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

Quanto invece al buono della serie Q n. ***99, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo originario, apponendo, tuttavia, sul retro un timbro, relativo ai primi 20 anni, riportante gli stessi rendimenti di cui alla tabella.

Sì che può ritenersi che l'intermediario abbia correttamente provveduto al rimborso secondo quanto dovuto.

Per questo buono, pertanto, la questione sembrerebbe riguardare la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che il ricorrente chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro del buono per il periodo compreso dal 21° al 30° anno.

Con particolare riferimento alla capitalizzazione degli interessi, il Collegio evidenzia che la tabella riportata a tergo dei documenti non riporta i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. In particolare, da detta tabella si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, tiene conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale; e, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno di vita del titolo, sviluppa il proprio calcolo avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata. In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti al titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia

corretto e che debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, ovvero applicando le trattenute stabilite per *legge*. Da accogliersi pertanto sono le eccezioni sollevate dall'intermediario: il differente e maggior importo richiesto dal ricorrente è da imputarsi alla mancata applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi calcolati per i primi venti anni di vita del titolo, come previsto dalla normativa vigente alla data di emissione dei titoli. In particolare, l'errore commesso dal ricorrente sta nell'aver calcolato il rendimento del titolo a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi maturati fino a quel momento) al lordo e non a netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996. Questa interpretazione è stata di recente avallata dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20), che ha precisato che, una volta chiarito che la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti di una serie, per i primi venti anni, e quello in regime di capitalizzazione semplice di un'altra serie, per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Non può pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad alcuna ulteriore differenza". (Coll. Bari, dec. n. 7982/2020)

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale n. *38, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI